

Statuto associazione culturale Cheikh Ahmadou Bamba del Piemonte

Premessa

L'Associazione Culturale Cheikh Ahmadou Bamba è un'organizzazione senza fini di lucro creata per promuovere e diffondere la cultura e le tradizioni in Italia e in Europa, seguendo il modello spirituale e filosofico del fondatore del mouridismo, Cheikh Ahmadou Bamba o vero la cultura senegalese e africana attraverso lo studio della vita e delle opere di Cheikh Ahmadou Bamba, un importante leader religioso e culturale del Senegal.

Lo statuto dell'associazione prevede che i suoi membri siano impegnati a preservare e promuovere l'eredità culturale di Cheikh Ahmadou Bamba, tra cui la diffusione della sua filosofia di pace, unità e tolleranza.

In particolare, l'associazione si propone di organizzare incontri, dibattiti, convegni, manifestazioni culturali e artistiche per promuovere la conoscenza delle opere di Cheikh Ahmadou Bamba e la cultura senegalese e africana in generale.

L'associazione è guidata da un consiglio direttivo e si finanzia attraverso le quote associative e le donazioni dei membri.

Art.1 DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, l'Associazione di Promozione sociale denominata "A.C.C.A.B associazione culturale Cheikh Ahmadou Bamba del Piemonte" siglabile negli atti A.C.C.A.B.. L'associazione è un ente del terzo settore ed è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.Lgs 117/2017. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.

L'ordinamento interno dall'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazione di qualsiasi natura.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Bra in frazione Riva 9 bis 12042 e la sua durata non è predeterminata ed essa può essere sciolta con Delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 14. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso comune e deve essere comunque comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici Registri, presso i quali l'organizzazione è scritta.

Art.2 Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidarietà e di utilità sociale. In particolare intende:

- Promuovere l'integrazione di persone in condizione di marginalità e/o di fragilità;
- Valorizzare la cultura e la tradizione senegalese;



- Favorire gli scambi con il Senegal ;
 - Far conoscere il Paese di origine ai ragazzi nati e cresciuti in Italia;
 - Promuovere la cultura religiosa senegalese;
- Promuovere l'integrazione dei cittadini senegalesi residenti in Italia al fine di facilitarne la coesione sociale;

- Offrire supporto e assistenza burocratica a senegalesi e migranti che ne abbiano bisogno; •
- Fare beneficenza nei confronti di persone in stato di bisogno;
- Collaborare con altre organizzazioni che operano nello stesso campo;
- Favorire l'integrazione e creare strumenti d'istruzione, di educazione e di formazione;

Art.3 Attività di interesse generale

L'Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale di cui all'art 5 comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2 , della legge 8 novembre 2000,n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992,n.104 e alla legge 22 giugno 2016,n.112,e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5,della legge 6 agosto 1990,n.223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alle legge 19 agosto 2016 ,n.166 , e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

2. In particolare l'associazione si propone di:

- organizzare iniziative informative, educative e culturali destinate agli immigrati senegalesi
- realizzare esposizioni e presentazioni di libri legati alla cultura senegalese;
- gestire eventi per la valorizzazione della cultura e la tradizione senegalese come feste interculturali o convegni;
- organizzare conferenze, seminari di studio, canti religiosi e incontri nelle ricorrenze religiose;
- realizzare newsletter e materiale informativo per far conoscere meglio la cultura senegalese;
- Offrire assistenza gratuita nella gestione delle pratiche per richieste, rinnovo dei permessi di soggiorno e servizi amministrativi;
- organizzare e promuovere dei corsi extrascolastici rivolti ai ragazzi per favorire l'integrazione sociale, ridurre la dispersione scolastica, prevenire il bullismo e mantenere viva la cultura senegalese affinché non perdano le proprie radici e la loro identità;
- creare dei contenuti multimediali e digitali (radio, video, sito web e pagine social) per la copertura mediatica delle attività, della vita socio culturale dei soci e per la promozione della cultura e tradizioni del Senegal -

favorire lo scambio culturale fra l'Italia e il Senegal organizzando degli eventi interculturali e degli incontri di dialogo fra i nostri popoli;

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



4. L'associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del codice. la loro individuazione potrà essere operata su proposta del consiglio direttivo e approvata in assemblea dei soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il CD dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13, comma 6, del codice.

Art.4 Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici
- c) contributi privati
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio
- e) rendite patrimoniali
- f) rimborsi derivanti da convenzioni
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art.79, comma 2
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c.6 art.85 del D. lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato
- k) altre entrate espressamente previste della legge e dei regolamenti.
- l) attività diverse di cui art.6 del Codice.

L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il CD redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



Art.5 Ammissione

Possono aderire all'associazione tutti gli enti che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, che ne condividono lo spirito e gli ideali.

Il numero degli associati è illimitato. Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche o le Associazioni in numero non inferiore a sette persone fisiche o tre Associazioni di promozione sociale che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari.

I soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo. I soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni all'interessato.

L'interessato, ricevuto la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'assemblea o il consiglio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.

Ciascun associato ha diritto di voto senza regime preferenziale per categorie di socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art.6 Diritti e doveri dei soci

I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun associato ha diritto:

Di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

Di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

Di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

Di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;

Di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5) ciascuno associato ha il dovere di:

rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali; attivarsi compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo.

versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art.7- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione

L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione delle quote associative o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.

La perdita di qualità di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'assemblea degli associati o al collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata inviata al presidente dell'Associazione. L'assemblea o il collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art.8 Attività di volontariato

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fine di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 9- Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che presentano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art.10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

L'assemblea dei soci

Il consiglio direttivo

Il presidente

Il collegio dei Garanti se nominato

2. Gli organi sociali ed il collegio dei Garanti hanno la durata di tre (3) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati fino a un massimo di 3 mandati consecutivi.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art.11- Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e

l'uguaglianza dei soci.

2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. ogni socio ha diritto di esprimere un voto.
3. Agli associati Enti del Terzo settore , possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque , in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente
5. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del consiglio direttivo.

art. 12 - Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte ;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamento contrari allo statuto o alla legge;
 - f) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - g) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo ;
 - h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento , la trasformazione , la fusione o la scissione dell'associazione

art. 13 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta l'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.

3. L'assemblea è convocata, almeno quindici (15) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo dell'ora e della data dell'adunanza

art.14 - Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei iscritti nell'apposito libro dei soci. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017;

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ASSOCIAZIONE, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ASSOCIAZIONE interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

6. L'assemblea può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli interventi, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il segretario verbalizzante.

7. All'apertura di ogni seduta, l'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive

unitamente al presidente.

8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità.

9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalla relativa deliberazione .

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti soci.

art. 15- Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché della volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e della quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di sette (7) ad un massimo di undici (11) componenti il presidente e il vicepresidente. L'Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio direttivo.

4. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti.

Art. 16- Competenze del consiglio direttivo

1. il consiglio direttivo ha compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;

b) delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento o delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di maggio);
- f) fissare l'ammontare della quota associativa;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo entro cinque della chiusura dell'esercizio finanziario nonché la relazione sull'attività svolta;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa ;
- i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- j) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- k) proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci ;
- l) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- m) nominare il segretario e il tesoriere o il segretario/tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- n) ratificare, nella prima seduta successiva , i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza ;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee;
- q) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dell'associazione, il direttore deliberandone i relativi poteri;
- r) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;
- s) proporre l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dello statuto o della legge, all'assemblea o ad altro organo sociale .

Art. 17 -Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio PEC e/o telegramma inoltrato almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione .
3. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne

faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5. il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o videoconferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

6. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18- Il presidente

1. il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in

- giudizio; - dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;

- convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

4. di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Art. 19- Il segretario

Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art.20 - Collegio dei garanti

1. L'assemblea può eleggere un collegio dei garanti costituito da sette (7) componenti effettivi e da quattro (4) supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del collegio, effettuati nel corso del mandato, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I

componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

2. Il collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, ex bono et aequo e senza formalità di procedure.

Art.21 - Libri sociali

1.l'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali :

- il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - il libro delle adunanze e della deliberazioni di eventuali altri organi sociali(se istituiti) e) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
2. i libri di cui alle lettere a) b) c) e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. i libri di cui lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
3. i verbali, di assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati delle eventuali votazioni.
4. ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 22- Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento norme del Codice Civile, del Codice e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

LUOGO E DATA,

ALBA 07/03/24
Z. Hodan

FIRME

FIRME

FIRME

FIRME

FIRME

FIRME

FIRME

08 MAR. 2024

REGISTRATO AD ALBA IL _____
AL N. 159 SERIE 3
a richiesta di ASS. CULTURALE CHEIKH AHMADOU
Euro 200,00

Il Funzionario
Umberto ZANCHIELLO
"Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale Erik"





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-CN - DIREZIONE PROVINCIALE DI CUNEO

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-CN

Oggetto: RICHIESTA REGISTRAZIONE ATTO COSTITUTIVO

Classificazione:

Mittente: ASSOCIAZIONE CULTURALE CHEIKH AHMADOU BAMBA

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0037093

Data: 08/03/2024

Ufficio: FRONT OFFICE - UT ALBA - DP CUNEO